

# AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 / 2021

L'anno 2021 (duemilaventuno) nel giorno 27 del mese di gennaio, a seguito di avviso scritto del 20 gennaio 2021 con prot. nr. 88/2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito alle ore 10.00, in modalità videoconferenza a causa della nota situazione sanitaria per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'art. 11 co. 3 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la discussione dell'Ordine del Giorno di cui alla predetta convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

Nr.	NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
1	Matteo Zubiani	Presidente	presente
2	Vittorio Poletti	Vice-Presidente	presente
3	Carla Paganella	Consigliere	presente

Assume la presidenza il Presidente dell'Agenzia Matteo Zubiani.

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell'Agenzia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con Decreto del Presidente della Agenzia.

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza dell'intero Consiglio, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del **punto n. 3 dell'ODG: APPROVAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020.**

Dopo attenta disamina della questione

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO CHE** con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 28 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati;

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione n. 1 del 30 giugno 2020 l'Assemblea ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019;

#### **RICHIAMATI:**

A) l'art. 187 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale:

- Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;
- Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in disavanzo di amministrazione.
- Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui erano destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio;

- Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio il Consiglio di Amministrazione verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento del prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte Del Consiglio di Amministrazione.
- Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione e l'aggiornamento del risultato presunto di amministrazione sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate;

B) Il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 ai sensi del quale:

- In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.
- In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato".
- Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.
- Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.
- L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).
- Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
  - a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'Ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
  - b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
  - c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione;
  - d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'Amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
- La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
  1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
  2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

- Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.
- Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento del prospetto del presunto avanzo di amministrazione allegato al bilancio di previsione sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
- Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

**RICHIAMATA** la Deliberazione dell'Assemblea con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, contenente il calcolo presunto del risultato di amministrazione dell'anno 2019;

**DATO ATTO** che in sede di bilancio di previsione non è stato applicato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente;

**DATO ATTO CHE** si rende comunque necessario approvare la rideterminazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente entro il 31 gennaio, al fine di potere eventualmente disporre, con successivo atto di variazione, l'utilizzo sul bilancio corrente delle quote determinate tra le componenti a destinazione vincolata e/o accantonata;

**VISTO** l'allegato "A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 e la specifica della sua composizione;

**DATO ATTO CHE** il risultato presunto del Preconsuntivo 2020 riporta evidentemente valori ancora presunti, non essendo ancora stata effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 oltre agli allegati principi contabili applicati;

**VISTE** le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell'Agenzia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato,

1. di approvare l'allegato "A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è rideterminato il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2020 con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente, al fine di poter consentire l'eventuale utilizzo al bilancio dell'esercizio in corso, prima dell'approvazione del rendiconto, delle quote determinate nelle componenti dell'avanzo accantonato e vincolato;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai soci di Agenzia.

Successivamente, **ESPERITA** nuova votazione con esito favorevole all'unanimità ed in ragione dell'urgenza conseguente alla necessità di poter liquidare agli aventi diritto le risorse straordinarie "Covid" liquidate da Regione in data 30 dicembre 2020

**DELIBERA**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente".
3. di comunicare l'adozione della presente agli enti soci di Agenzia e trasmetterne copia al Revisore.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CDA

IL SEGRETARIO

Matteo Zubiani

*sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Maria Cristina Carmeli

*sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo "on line" dell'Agenzia

Sondrio, 27 gennaio 2021

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Carmeli

*sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*